



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 24.09.2020

INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1** - Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2** - Limiti dei regolamenti
- Art. 3** - Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 4** - Forme di gestione delle entrate
- Art. 5** - Determinazione delle aliquote, canoni e tariffe
- Art. 6** - Agevolazioni, riduzioni, esenzioni
- Art. 7** - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione
- Art. 8** - Notificazione degli atti

TITOLO III - ENTRATE TRIBUTARIE

- Art. 9** - Definizione
- Art. 10** - Funzionario responsabile delle entrate tributarie
- Art. 11** - Dichiarazioni e denunce
- Art. 12** - Attività di controllo
- Art. 13** - Accessi, ispezioni e verifiche
- Art. 14** - Sanzioni tributarie
- Art. 15** - Interessi
- Art. 16** - Accertamento esecutivo per entrate tributarie
- Art. 17** - Compensi incentivanti

TITOLO IV - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

- Art. 18** - Definizione
- Art. 19** - Soggetto responsabile delle entrate patrimoniali
- Art. 20** - Attività di riscontro
- Art. 21** - Intimazione di pagamento
- Art. 22** - Accertamento esecutivo per entrate patrimoniali

TITOLO V – RISCOSSIONE E RIMBORSI

Capo I – Riscossione ordinaria

- Art. 23** - Riscossione ordinaria
- Art. 24** - Sospensione dei termini di versamento

Capo II – Riscossione coattiva

- Art. 25** - Riscossione coattiva – regole generali
- Art. 26** - Interessi moratori
- Art. 27** - Costi di elaborazione e notifica
- Art. 28** - Azioni cautelari ed esecutive
- Art. 29** - Discarico per crediti inesigibili
- Art. 30** - Ingiunzione di pagamento

TITOLO VI – RATEIZZAZIONE E RIMBORSI

- Art. 31** - Rateizzazioni: criteri e modalità
- Art. 32** - Procedura di rateizzazione
- Art. 33** - Interruzione della rateizzazione

- Art. 34** - Disciplina della dilazione di importi affidati all’Agenzia nazionale della Riscossione
Art. 35 - Rimborsi

TITOLO VII – LIMITI MINIMI DI RISCOSSIONE E RIMBORSO

- Art. 36** - Importi minimi per versamenti e rimborsi
Art. 37 - Limiti minimi per crediti derivanti da violazioni di pagamenti/riscossione coattiva

TITOLO VIII - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Art. 38** - Contenzioso

Capo I – Interpello

- Art. 39** - Diritto di interpello

Capo II –L’autotutela

- Art. 40** - Istituto dell’autotutela. Presupposti ed effetti

Capo III – Reclamo e mediazione tributaria

- Art. 41** - Istituto del reclamo e mediazione tributaria

Capo IV – Accertamento con adesione

- Art. 42** - Istituto dell’accertamento con adesione
Art. 43 - Ambito di applicazione dell’istituto
Art. 44 - Avvio del procedimento di accertamento con adesione
Art. 45 - Procedimento ad iniziativa dell’Ufficio Comunale
Art. 46 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
Art. 47 - Effetti dell’istanza di accertamento con adesione
Art. 48 - Esame dell’istanza di accertamento con adesione ed invito a comparire
Art. 49 - Contraddittorio
Art. 50 - Accertamento con adesione
Art. 51 - Modalità di versamento
Art. 52 - Perfezionamento dell’adesione
Art. 53 - Effetti della definizione
Art. 54 - Riduzione delle sanzioni
Art. 55 - Omesso versamento delle somme dovute

Capo V – Ravvedimento operoso e compensazioni

- Art. 56** - Ravvedimento operoso
Art. 57 - Compensazioni

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 58** - Disposizioni finali ed efficacia
Art. 59 - Clausola di adeguamento

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato dal Comune di Terranuova Bracciolini (AR) nell'ambito della potestà regolamentare prevista:
 - a) dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3);
 - b) dall'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - c) dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 - d) dall'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali, canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione dei servizi e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Le disposizioni del presente regolamento sono volte a disciplinare le entrate comunali in tutte le loro fasi della liquidazione, accertamento e riscossione, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione delle tariffe, aliquote e canoni e a specificare le procedure, le competenze e le forme di gestione delle stesse.
5. Il presente Regolamento disciplina, altresì, le procedure che afferiscono agli atti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 della legge 17 dicembre 2019, n. 160/2019, la gestione delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni e le procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 1, commi 794 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. Non è inclusa, nella presente disciplina, la riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
7. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, nel rispetto dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto al fine di prevenire l'insorgenza di controversie e perseguire l'equità fiscale.
8. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.

Art. 2

Limiti dei Regolamenti

1. Il presente regolamento e gli altri regolamenti relativi alle entrate (tributarie e non), devono tener conto dei limiti posti dalla Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Essi, pertanto, non possono recare norme aventi ad oggetto la soggettività passiva, le fattispecie imponibili e le aliquote massime d'imposta e devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell'ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.

Art. 3

Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza

1. La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e), art. 9 ed art. 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per esclusive finalità di interesse pubblico, nel

pieno rispetto della normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate dell'ente, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa.

2. Il titolare del Trattamento dei dati personali è il COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI con sede in Piazza della Repubblica, 16 Terranuova Bracciolini (AR) 52028, nella figura del legale rappresentante il Sindaco pro-tempore. Le informazioni relative all'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Terranuova Bracciolini (DPO) sono disponibili sul sito internet dell'Ente.
3. In caso di affidamento a terzi di attività che implicino il trattamento di dati personali, gli affidatari sono onerati dall'obbligo di comunicare all'amministrazione comunale i nominativi dei soggetti titolari e responsabili del trattamento. I dati raccolti da terzi affidatari o concessionari nell'ambito dell'attività affidata restano di proprietà esclusiva del Comune e sono trattati in conformità alle disposizioni richiamate nel presente articolo. Alla cessazione dell'affidamento saranno trasmessi, nella forma richiesta dal Comune agli uffici comunali dallo stesso indicati, entro sessanta giorni dalla cessazione dell'affidamento. Il terzo che ha cessato l'affidamento si impegna a distruggere i dati di cui è in possesso alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale con il Comune.

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 4

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio comunale determina la forma di gestione delle entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità a quanto stabilito dall'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza e l'affidamento ad un soggetto esterno deve necessariamente intervenire nel rispetto della normativa vigente.
3. L'eventuale affidamento della gestione a terzi non deve in ogni caso comportare oneri aggiuntivi a carico del contribuente/utente. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa ai tributi gestiti direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.

Art. 5

Determinazione delle aliquote, canoni e tariffe

1. Il competente organo comunale determina annualmente le aliquote, le tariffe, i canoni ed ogni altro diritto relativi alle entrate, nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge. Con lo stesso atto vengono altresì fissate le misure delle detrazioni e/o riduzioni che specifiche disposizioni di legge o di regolamento prevedono per ciascun tributo/entrata.
2. Le deliberazioni concernenti la determinazione delle aliquote, tariffe e canoni devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, su proposta del Dirigente responsabile del servizio, in misura tale da consentire l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della gestione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve le eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia.
3. Salva diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le aliquote, i canoni, e le tariffe in vigore.
4. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.

Art. 6
Agevolazioni, riduzioni, esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i Regolamenti specifici riguardanti la singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe e corrispettivi di cui al precedente articolo.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei Regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

Art. 7
Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

1. I rapporti tra contribuenti/utenti e Comune sono improntati al principio di collaborazione, semplificazione e buona fede, nonché al principio di trasparenza e pubblicità.
2. Gli uffici competenti assumono, nei limiti delle disponibilità di bilancio idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate comunali mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
3. I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati sul sito del Ministero dell'economia e delle Finanze, saranno diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
4. Allo stesso modo le aliquote, le tariffe e i prezzi, le modalità di calcolo e gli adempimenti a carico dei contribuenti, saranno resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie telematiche ed elettroniche.
5. Il Comune collabora con le associazioni rappresentative di interessi diffusi, con i centri autorizzati di assistenza fiscale e gli ordini professionali, allo scopo di migliorare la conoscenza da parte dei cittadini/utenti degli obblighi e dei diritti in materia di tributi e di altre entrate locali e di rendere più agevoli i relativi adempimenti.
6. Presso gli uffici competenti saranno fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
7. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Art. 8
Notificazione degli atti

1. La consegna degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente entro il termine di decadenza, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità:
 - a) tramite messo notificatore comunale ovvero, qualora si tratti di atti di riscossione coattiva, tramite ufficiali della riscossione;
 - b) a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
 - c) via posta elettronica certificata ove prevista dalla normativa vigente.
 - d) direttamente dagli uffici comunali ovvero dai soggetti ai quali l'ente ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi tramite personale appositamente autorizzato ai sensi dell'art. 1, commi 158-160 della legge n. 296/2006.
2. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso

contribuente o dei suoi aventi causa, ai sensi di quanto disposto dal D.M. 12 settembre 2012 e successive modificazioni. Eventuali modifiche apportate al decreto, con riferimento agli importi rimborsabili a tale titolo, sono immediatamente applicabili anche alle entrate disciplinate dal presente Regolamento.

3. Nessuna spesa o diritto verrà applicata nei confronti dei contribuenti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), che richiederanno o accetteranno che la notifica venga effettuata a mezzo posta elettronica certificata.

TITOLO III - ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 9

Definizione

1. Per entrate tributarie si intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 10

Funzionario responsabile delle entrate tributarie

2. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni entrata di competenza del Comune, nomina un funzionario responsabile al quale conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata medesima.
1. In assenza della deliberazione di cui al comma precedente, il funzionario responsabile è individuato nel dirigente/responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata.
2. In particolare, il Funzionario responsabile dell'entrata:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) dispone i rimborsi;
 - d) concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione dei crediti arretrati;
 - e) cura il contenzioso tributario;
 - f) esercita, all'occorrenza, il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione, le mediazioni e le transazioni;
 - g) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario;
 - h) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - i) ha funzione di impulso in ordine ad una più efficace gestione dell'entrata e propone progetti, iniziative, forme di collaborazione tra enti e ogni altra azione volta a migliorare la riscossione;
 - j) compie ogni altra attività attinente alla gestione dell'entrata.
3. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra il Funzionario responsabile si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme vigenti per le singole entrate.
4. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5 lettera b) del D.Lgs. 446/1997, anche disgiuntamente, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 11

Dichiarazioni e denunce

1. Il contribuente/utente o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità previste dalla legge o dal regolamento.
2. Le dichiarazioni, salvo i casi per i quali è previsto l'utilizzo di modelli ministeriali, devono essere redatte su appositi modelli predisposti dall'ufficio competente e devono contenere:
 - a) l'indicazione del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, della relativa residenza o sede legale e del codice fiscale/partita Iva;
 - b) gli oggetti imponibili e i dati necessari alla loro identificazione;
 - c) ogni altro dato ed elemento previsto obbligatoriamente per disposizione di legge o di regolamento;
 - d) la firma per sottoscrizione.
3. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello di cui al comma precedente, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante, dell'oggetto imponibile o del titolo dell'entrata, della decorrenza dell'obbligazione, delle eventuali riduzioni/detractions/agevolazioni e dell'ammontare dell'entrata da versare in osservanza alle normative vigenti.
4. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso stesso. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
5. Per tutti i tributi comunali, per i quali è obbligatoria la presentazione della dichiarazione d'iscrizione, è altresì obbligatoria la presentazione della dichiarazione di variazione o di cessazione, pena la prosecuzione della vecchia iscrizione a ruolo dei tributi.
6. In caso di omessa dichiarazione, in sede di accertamento non sarà possibile riconoscere all'interessato detrazioni, riduzioni, esenzioni, ad eccezione di quelle che, in base a norme di legge o di regolamento, eventualmente spettino anche in assenza della presentazione della dichiarazione.

Art. 12 **Attività di controllo**

1. L'ufficio competente per il tributo provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti a carico del contribuente o dell'utente in base alle norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Il Funzionario responsabile di ciascun tributo assume tutte le iniziative utili per garantire il potenziamento dell'attività di controllo favorendo il collegamento con i sistemi informativi immobiliari del Ministero dell'economia e delle Finanze e con altre banche dati utili ai fini del recupero dell'evasione.
3. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente, ovvero nelle forme associate previste dal D.Lgs. 267/2000, in conformità a quanto previsto dall'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997.

Art. 13 **Accessi, ispezioni e verifiche**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo di cui al precedente articolo, gli uffici si avvalgono di tutti i poteri, anche ispettivi, previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il personale degli uffici competenti o il personale del soggetto esterno di cui al comma 5 del precedente articolo 11, specificamente incaricato in conformità alla vigente normativa, è titolare della potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti amministrativi e tecnici, richiedendo anche l'esibizione delle autorizzazioni e/o ricevute di versamento.

3. Gli accessi e le attività di controllo di cui al comma 2 nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, professionali, artistiche, agricole e industriali si svolgono, salvo casi urgenti e adeguatamente documentati, negli orari ordinari di esercizio dell'attività e con modalità tali da arrecare il minor danno possibile allo svolgimento delle stesse.
4. Delle attività di cui ai punti precedenti viene redatto apposito processo verbale nel quale vengono annotati anche eventuali rilievi proposti dal contribuente. Il verbale è sottoscritto dal rilevatore e dal contribuente e a quest'ultimo viene rilasciata una copia.

Art. 14 **Sanzioni tributarie**

1. Alle violazioni delle norme in materia di tributi locali, si applicano le sanzioni di cui ai Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile del singolo tributo.
3. Non sono irrogate sanzioni, né applicate penalità o richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti degli uffici.

Art. 15 **Interessi**

1. Gli interessi da applicare per l'attività di accertamento dei tributi locali sono determinati in misura pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. La medesima misura degli interessi si applica sulle somme da rimborsare al contribuente, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 16 **Accertamento esecutivo per entrate tributarie**

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono indicare:
 - l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato;
 - il responsabile del procedimento;
 - l'organo o autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - le modalità ed il termine per la proposizione del ricorso;
 - l'organo giurisdizionale competente;
 - il termine entro cui effettuare il pagamento;

Ai sensi dell'art. 1, comma 792, lett. a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 gli atti di cui al comma 1 devono altresì contenere:

- l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie*";
- l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
- l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

3. Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, qualora vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista può essere sostituita dal nominativo a stampa del funzionario responsabile sull'atto medesimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.
5. Gli avvisi di accertamento esecutivi acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 17 **Compensi incentivanti**

1. Ove ne ravvisi la necessità, la Giunta Comunale può autorizzare progetti straordinari finalizzati all'incremento delle entrate e al controllo di specifici ambiti di evasione e/o elusione.
2. Ai fini del potenziamento dell'attività degli uffici del Comune e per incentivarne il lavoro, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto, nelle forme e nei limiti delle previsioni di legge, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della legge n. 145/2018 il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della Tari, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, è destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

TITOLO IV- ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

Art. 18 **Definizione**

1. Le entrate extra tributarie possono essere suddivise in entrate patrimoniali di diritto pubblico ed entrate patrimoniali di diritto privato:
 - a) per "entrate patrimoniali di diritto pubblico" si intendono tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con la ordinaria attività istituzionale (es. COSAP – Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canoni demaniali, oneri urbanistici, tariffe dei servizi a domanda individuale quali rette asili nido, servizi sociali, educativi e scolastici, trasporto, tariffe lampade votive, etc.) e le sanzioni amministrative quali a titolo esemplificativo le sanzioni in

materia urbanistico edilizia, le sanzioni relative a violazione dei regolamenti comunali, le sanzioni al codice della strada;

- b) per “entrate patrimoniali di diritto privato” si intendono le entrate non aventi natura pubblicistica quali, a titolo esemplificativo, i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato del comune (es. canoni di locazione non derivanti da atti concessori).

Art. 19

Soggetto responsabile delle entrate patrimoniali

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie, i Dirigenti/responsabili dei servizi ai quali le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) o da altro provvedimento amministrativo.
2. I soggetti di cui al comma precedente, curano tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica degli adempimenti a carico dell'utente/contribuente nel rispetto delle norme di legge e di Regolamento che disciplinano le singole entrate. Il Responsabile:
 - verifica i versamenti e lo stato degli insoluti;
 - provvede ad emettere avviso di accertamento esecutivo patrimoniale di cui all'art. 1, c. 792 della legge n. 160/2019;
 - sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di ingiunzione in caso di riscossione coattiva diretta;
 - appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi;
 - cura il contenzioso;
 - esegue le comunicazioni al responsabile del servizio finanziario previste dal Regolamento di contabilità.
3. Possono essere identificati i Responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 della Legge n. 212/2000.
4. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, il Responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto nel rispetto della normativa vigente.
5. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra i soggetti responsabili si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme vigenti per le singole entrate.

Art. 20

Attività di riscontro

1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente, provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente/contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento a terzi, in tutto o in parte, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 21

Intimazione di pagamento

1. In caso di mancato pagamento e comunque prima dell'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale, il responsabile dell'entrata, al fine di rendere certa, liquida ed esigibile la pretesa, notifica, mediante raccomandata A/R, o altra modalità prevista dalla legge, apposito atto di sollecito o di intimazione al pagamento ai sensi dell'art. 1219 (“Costituzione in mora”) del Codice Civile, concedendo al debitore un termine per adempiere al pagamento delle somme non versate per il servizio usufruito, stabilito in trenta (30) giorni dalla data di notifica.
2. La richiesta di adempimento/sollecito/intimazione deve contenere:

- a) l'importo della somma dovuta, comprensiva delle spese di notifica;
 - b) le modalità di pagamento, indicando come preferibili il bonifico bancario o altro sistema tracciabile e prevedendo l'obbligo di trasmissione all'ufficio competente dell'attestazione dell'avvenuto pagamento;
 - c) il termine per adempiere, stabilito in 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del sollecito/intimazione;
 - d) l'avvertimento che, trascorso inutilmente tale termine, si procederà alla emissione dell'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale.
3. Il pagamento del sollecito/intimazione di cui al presente articolo può essere effettuato in unica soluzione entro il termine indicato nell'avviso ovvero, su richiesta del debitore che dichiara di trovarsi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, mediante rateizzazione concessa con apposito provvedimento dal responsabile dell'entrata, in massimo 12 rate mensili di importo pari o superiore ad euro 50,00.
 4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il termine previsto per il pagamento (30 giorni dalla notifica del sollecito/intimazione).
 5. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la conseguente emissione dell'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale.

Art. 22

Accertamento esecutivo per entrate patrimoniali

1. L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo di tali entrate, deve essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata, rispetto al termine in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 01 settembre 2011, n. 150. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

TITOLO V- RISCOSSIONI E RIMBORSI

Capo I - Riscossione ordinaria

Art. 23

Riscossione ordinaria

1. Il Comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, privilegia forme che:
 - a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
 - b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
 - c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
 - d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.
2. Le modalità e i termini di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei Regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie deve essere

effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

3. Le modalità e i termini di riscossione delle entrate patrimoniali sono definite nei regolamenti specifici di ogni singola entrata o in mancanza previsti da disposizioni di legge. In generale, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata:
 - a) presso la Tesoreria comunale nei modi e con gli strumenti messi a disposizione dall'Ente (versamento diretto, bonifico, disposizione ...) e previsti dalle disposizioni vigenti;
 - b) tramite versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio tesoreria.
 - c) riscossione on-line tramite portale (Pago PA);
 - d) ogni altra modalità di pagamento che l'innovazione tecnologica renderà possibile.
4. Il pagamento delle somme relative ad entrate extra tributarie deve essere effettuato entro la data di scadenza riportata nelle comunicazioni, atti, bollettini o nei documenti di riscossione emessi. In caso di mancata indicazione il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione del bollettino o del documento di riscossione.
5. In caso di utilizzazioni temporanee (inferiori all'anno), di beni pubblici, il pagamento dovrà essere assolto anticipatamente subordinando ad esso il rilascio della stessa autorizzazione o concessione.
6. In caso di affidamento a soggetti terzi, anche disgiunto, dell'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate comunali, il relativo disciplinare dovrà sempre prevedere che il versamento, sia spontaneo sia a seguito dell'attività di accertamento o riscossione coattiva, venga effettuato direttamente su conto corrente intestato all'Ente (conto di Tesoreria o conti correnti postali), ovvero mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune, con conseguente obbligo per il Comune di procedere al riversamento al soggetto affidatario delle somme di sua competenza.

Art. 24

Sospensione dei termini di versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti o porzioni di territorio, interessati da eventi calamitosi eccezionali ed imprevedibili, per i quali venga dichiarato lo stato di emergenza. La sospensione opera limitatamente alla quota del tributo di competenza comunale.

Capo II – Riscossione coattiva

Art. 25

Riscossione coattiva – regole generali

1. Decorsi trenta (30) giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o trascorso il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica nell'ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva ovvero, qualora non siano gestite direttamente dal Comune, all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. Ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.

4. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali. La riscossione coattiva può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'art. 48-bis del medesimo decreto 602/1973;
 - b) mediante Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A., nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 01 dicembre 2016, n. 225. A tal fine il Consiglio comunale adotta apposita deliberazione.
5. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, nonché gli avvisi di accertamento già emessi alla data del 01.01.2020, sulla base di valutazioni di efficacia ed efficienza, può essere effettuata con:
 - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al r.d. n. 639/1910, seguendo anche le disposizioni di cui al titolo II del D.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente o è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997;
 - b) la procedura del ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate-Riscossione nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 01 dicembre 2016, n. 225.

Art.26 **Interessi moratori**

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto ovvero dalla notifica dell'ingiunzione fiscale e fino alla data del pagamento, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
2. Nel caso in cui la riscossione coattiva sia affidata ad Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Art. 27 **Costi di elaborazione e notifica**

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, c. 803 della legge n. 160/2019, sono così determinati:
 - a) una quota denominata «*oneri di riscossione a carico del debitore*», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «*spese di notifica ed esecutive*», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto

riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Art. 28
Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure ed azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Art. 29
Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 5,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Art. 30
Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli 26-27 e da 31 a 33 del presente Regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Le ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020 dovranno contenere tutte le informazioni relative agli atti a cui si riferiscono, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui all'art. 16 e all'art. 22 con riferimento rispettivamente alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

TITOLO VI- RATEIZZAZIONE E RIMBORSI

Art. 31
Rateizzazioni: criteri e modalità

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria e/o patrimoniale richieste con avviso di accertamento esecutivo emesso ai sensi dell'art. 1, c. 792 della L. n. 160/2019, ovvero richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile del tributo o dell'entrata patrimoniale ovvero il soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica richiesta dell'interessato che dichiara di trovarsi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, può concedere la dilazione di pagamento delle somme dovute, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'art. 1 della legge n. 160/2019:
 - a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma che è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale;
 - b) l'articolazione delle rate mensili per fasce di debito è così determinata:
 - ✓ fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - ✓ da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;

- ✓ da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
 - ✓ da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 - ✓ da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - ✓ da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - ✓ da euro 6.000,01 a euro 50.000,00: fino a trentasei rate mensili;
 - ✓ oltre 50.0001 euro fino a 48 rate mensili;
- c) l'importo minimo della rata deve essere pari o superiore ad € 50,00;
- d) la rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi, nella misura del tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
2. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di ulteriori dodici rate mensili, rispetto all'originario piano di rateizzazione, a condizione che non sia intervenuta la decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateazione precedentemente concesso.
 3. La rateizzazione non può essere concessa:
 - per importi pari o inferiori ad € 100,00;
 - a) nel caso in cui il debitore risulti inadempiente o moroso in relazione a precedenti rateazioni riferite anche a tributi/entrate diversi;
 - b) nel caso in cui siano già iniziate le procedure esecutive.
 4. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito di cui al comma 1, lettera b);
 5. Per importi superiori ad euro 10.000,00 il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria assicurativa stipulata con primaria compagnia o fideiussione bancaria, avente durata pari a tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro il termine di 15 giorni dalla decadenza della rateizzazione su semplice richiesta del Comune.

Art. 32

Procedura di rateizzazione

1. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata al Comune o, ove presente, al concessionario della riscossione del tributo/entrata, distintamente per singolo avviso di accertamento/ingiunzione, prima dell'avvio delle procedure esecutive. Pertanto i limiti di cui all'articolo precedente operano con riferimento al singolo avviso di accertamento/ingiunzione.
2. Il Responsabile del Tributo o il Responsabile dell'entrata, sulla base della richiesta del debitore e nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito di cui al precedente articolo, comunica l'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza o dei chiarimenti resisi necessari.
3. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con l'indicazione delle scadenze delle rate e dei relativi importi. Il piano di ammortamento è calcolato secondo il metodo c.d. "alla francese", con rate di importo costante pari o superiori ad euro 50,00.
4. L'importo della rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato, scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese come indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza e nel relativo piano di ammortamento.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate. Sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

Art. 33
Interruzione della rateizzazione

1. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dalla ricezione di specifico sollecito.
2. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'importo residuo è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. La riscossione sarà effettuata prioritariamente mediante escussione della polizza fideiussoria ove prevista.

Art. 34
Disciplina della dilazione per importi affidati all'Agente nazionale della riscossione

1. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico ad Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.

Art. 35
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso è disposto dal responsabile del tributo/entrata su richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate sono calcolati gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposizione, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. La richiesta di rimborso, presentata dal contribuente entro i termini di cui al comma precedente, deve contenere:
 - a) le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale/partita Iva;
 - b) la somma richiesta a rimborso e gli estremi del conto corrente sul quale, in caso di esito positivo, l'Amministrazione dovrà effettuare il versamento;
 - c) le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
 - d) la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
 - e) la firma per sottoscrizione.
3. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento, in tutto o in parte, dell'importo richiesto a rimborso, il funzionario responsabile informa il contribuente chiedendo, se necessario, di produrre chiarimenti e documentazione integrativa entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. Il funzionario responsabile del tributo/entrata, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e trasmette al contribuente il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. In presenza della comunicazione di cui al comma 3 il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione per riprendere una volta pervenuta la risposta del contribuente o, in mancanza, allo scadere del termine previsto per rispondere, decorso il quale, l'Ufficio procedente potrà archiviare l'istanza.

TITOLO VII – LIMITI MINIMI DI RISCOSSIONE E RIMBORSO

Art.36
Importi minimi per versamenti e rimborsi

1. Per importi minimi si intendono quegli importi al di sotto dei quali non si procede né al versamento da parte del contribuente/debitore, né al rimborso da parte del Comune. La modica entità è valutata in considerazione delle modalità previste per i pagamenti, degli obblighi posti a carico dei contribuenti, delle spese di riscossione, degli adempimenti, dell'attività istruttoria necessaria da parte dell'ente e del vantaggio economico della riscossione.
2. Gli importi minimi di versamento e rimborso cui fare riferimento sono quelli contenuti nei Regolamenti specifici di ogni singola entrata tributaria o patrimoniale.

Art. 37

Limiti minimi per crediti derivanti da violazioni di pagamento/riscossione coattiva

1. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento esecutivi se l'ammontare del tributo/entrata risulta inferiore ai limiti previsti per la riscossione ordinaria così come stabilito dai Regolamenti specifici dei singoli tributi/entrate patrimoniali. I limiti si intendono autonomamente per singolo tributo/entrata patrimoniale e per singola annualità.
2. Per i casi nei quali il pagamento del tributo/entrata patrimoniale è richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici comunali mediante emissione di avvisi di accertamento di cui all'art. 1, c. 792 della L. n. 160/2019, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 794 della medesima L. n. 160/2019, pertanto:
 - l'atto di cui al comma 792 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro;
 - tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità;
 - il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 792 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.
3. In caso di riscossione coattiva in forma diretta non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni ed interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore ad € 100,00 o comunque di importo inferiore o pari alle spese previste per le necessarie procedure, salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma.
4. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore ad € 5,00.

TITOLO VIII - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 38

Contenzioso

1. In materia di entrate, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso ai sensi del D.Lgs 546/92, nell'ambito della delega conferitagli dal Sindaco ai sensi dello Statuto del Comune di Terranuova Bracciolini, in merito all'abilitazione ad agire, resistere e rappresentare l'Ente in giudizio, il funzionario responsabile dell'entrata dispone la resistenza in giudizio o promuove azioni legali a tutela dell'Amministrazione. È altresì incaricato della definizione di procedure stragiudiziali di composizione dei contenziosi. Della partecipazione alle udienze può incaricare idoneo personale dell'Ufficio ovvero professionista esterno abilitato all'assistenza tecnica ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ovvero al patrocinio legale innanzi all'Autorità giudiziaria.
2. Il funzionario responsabile dell'entrata formula una breve valutazione in ordine alla convenienza di resistere in giudizio ovvero di abbandonare la lite, avendo particolare riguardo:
 - a) alla giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) al grado di probabilità della soccombenza dell'Ente;

- c) alla convenienza economica del contenzioso, intesa quale confronto tra l'ammontare della pretesa tributaria e le spese di giudizio.
3. È compito del funzionario responsabile del tributo, seguire con cura tutto il contenzioso, operando in modo diligente al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
 4. Per le controversie tributarie che pervengano al secondo e terzo grado di giudizio, o che rivestano importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può valutare l'affidamento della difesa in giudizio a professionista esterno.

Capo I – Interpello

Art. 39

Diritto di interpello

1. Il diritto di interpello previsto dall'art. 11 della L. 212/2000 può essere esercitato dai soggetti legittimati, individuati dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 156/2015, in ordine agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di determinate fattispecie imponibili, come specificamente disciplinati dalla regolamentazione comunale vigente.
2. Il contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione di una disposizione normativa relativa ai tributi comunali, può inoltrare all'Ufficio Tributi del comune, circostanziata e specifica istanza di interpello, nei termini di cui all'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 156/2015.
3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto dell'interpello ovvero prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.
4. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 156/2015, deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'oggetto sommario dell'istanza;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

5. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 2, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

6. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
7. Sono inammissibili le istanze di interpello rientranti nelle casistiche di cui all'art. 5 del D.Lgs.156/2015.
8. Il Comune, effettuata l'istruttoria, fornisce risposta scritta e motivata entro i termini previsti dall'art. 11 della L. 212/2000 per ciascuna tipologia di interpello. La risposta fornita dal Comune è vincolante ed ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.
9. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine previsto, si intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o con il comportamento prospettato dal richiedente. È nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta espressa anche mediante silenzio-assenso.
10. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti, concerne la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'Amministrazione può fornire risposta collettiva mediante atto del Dirigente del servizio, ovvero circolare, nota o comunicato da pubblicare sul sito internet del Comune. L'ufficio competente porterà comunque a conoscenza del contribuente, l'avvenuta pubblicazione della circolare, nota o comunicato contenenti la soluzione interpretativa alla questione prospettata nell'istanza di interpello.
11. Qualora, a seguito di orientamenti ministeriali o giurisprudenziali sopravvenuti, l'Ufficio Tributi modifichi i pareri su questioni affrontate in sede di interpello, dovrà essere data comunicazione scritta al contribuente che è tenuto, pertanto, ad adeguare i propri comportamenti dalla data di ricezione della comunicazione. Fino a tale data si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7. L'obbligo di comunicazione è escluso in caso di modifiche legislative e/o interpretazioni autentiche della norma emanate successivamente al rilascio del parere.

Capo II – L'autotutela

Art. 40

Istituto dell'autotutela ed effetti

1. Il Comune, con provvedimento del responsabile dell'entrata, può in qualsiasi momento, d'ufficio o su istanza di parte, revocare o annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo o infondato ovvero quel provvedimento in ordine al quale si rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che ne hanno determinato l'emissione.
2. L'eventuale istanza di autotutela deve essere presentata all'Ufficio competente e deve contenere:
 - a) i dati identificativi del richiedente o del legale rappresentante;
 - b) l'indicazione del domicilio di riferimento;
 - c) l'indirizzo di posta elettronica (preferibilmente certificata, se in possesso).
3. Il funzionario responsabile del tributo può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento dell'atto adottato senza necessità di istanza di parte, laddove ravvisi un interesse pubblico e concreto ed in presenza di manifesti vizi dell'atto, certi ed incontrovertibili, quali tra gli altri:
 - a. errore di persona;
 - b. evidente errore logico o errore di calcolo;
 - c. errore sul presupposto del tributo o dell'entrata;
 - d. doppia imposizione;
 - e. mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f. sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - g. errore materiale del soggetto passivo facilmente riconoscibile dall'Ufficio.
4. L'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche nel caso in cui:

- l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - vi è pendenza di giudizio;
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
5. Non si procede alla revoca o annullamento nel caso in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, per motivi di ordine sostanziale.
 6. In pendenza di giudizio il funzionario responsabile dell'entrata, prima di attivarsi per l'annullamento o revoca di un provvedimento, deve procedere all'analisi dei seguenti fattori:
 - a. grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
 - b. valore della lite;
 - c. costi amministrativi connessi alla difesa del Comune.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di avviare o proseguire una lite, il funzionario responsabile può annullare il provvedimento. In tal caso, dell'atto di annullamento viene data comunicazione all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
 7. Il provvedimento di revoca o annullamento, così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente, deve essere adeguatamente motivato e comunicato all'interessato.
 8. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
 9. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.
 10. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
 11. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

Capo III – Reclamo e mediazione tributaria

Art. 41

Istituto del reclamo e mediazione tributaria

1. Avverso gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 è proponibile il reclamo e la mediazione tributaria secondo le norme contenute nell'art. 17-bis del medesimo decreto legislativo.
2. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 per le controversie di valore non superiore ad € 50.000,00, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2 del D.Lgs. 576/1992, ovvero dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
3. La finalità del procedimento di mediazione è quella di consentire un esame preventivo della controversia, al fine di evitare un inutile e dispendioso contenzioso e di realizzare la giusta imposizione.
4. L'istanza di reclamo-mediazione è improponibile in caso di impugnazioni:
 - a. di valore superiore ad € 50.000,00;
 - b. di valore indeterminabile;
 - c. riguardanti atti non impugnabili;
 - d. di atti in cui non è legittimato passivamente il Comune.
5. La procedura di reclamo mediazione deve essere conclusa entro il termine di 90 giorni durante i quali il ricorso non è procedibile e sono altresì sospesi la riscossione e il pagamento delle somme dovute. Il

funzionario responsabile dell'entrata, a seguito dell'istanza presentata da parte del contribuente procede:

- a. a verificare se sussistono i presupposti e i requisiti fissati dall'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 per la presentazione dell'istanza;
 - b. a verificare la fondatezza dei motivi in base ai quali l'istante contesta l'atto impugnato, chiedendone l'annullamento totale o parziale ovvero chiedendo la rideterminazione della pretesa;
 - c. se non sussistono i presupposti per un annullamento dell'atto impugnato, a valutare la proposta di mediazione eventualmente formulata dal contribuente;
 - d. in assenza di proposta formulata dal contribuente, a valutare comunque la possibilità di pervenire a un accordo di mediazione; a tal fine, se del caso dopo aver invitato il contribuente al contraddittorio, può formulare, se ne ravvisa i presupposti, una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa, ai sensi del comma 8 dell'articolo 17-bis;
 - e. qualora non si ravvisino i presupposti per la conclusione di una mediazione previa rideterminazione della pretesa, a formulare una proposta di mediazione che consenta al contribuente di accettare l'intero importo del tributo, accertato con l'atto impugnato, al solo fine di beneficiare della conseguente riduzione delle sanzioni irrogate.
6. Il procedimento di reclamo si conclude con provvedimento di accoglimento o rigetto da parte del dirigente responsabile dell'entrata in qualità di mediatore e si perfeziona con il versamento entro 20 (venti) giorni, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale.
 7. Decorso infruttuosamente il termine suddetto di 90 giorni per la conclusione della procedura di reclamo-mediazione, il reclamo vale come ricorso e inizia a decorrere il termine di 30 giorni per l'eventuale costituzione in giudizio del contribuente previsto dal D.Lgs. 546/1992.

Capo IV – Accertamento con adesione

Art. 42

Istituto dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è applicabile nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi del combinato disposto dell'art. 59, comma 1, punto 5, lett. m) D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 50 L. 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
3. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al funzionario responsabile del tributo.

Art. 43

Ambito di applicazione dell'istituto

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
2. In sede di contraddittorio l'ufficio comunale deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
3. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

4. Resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 44

Avvio del procedimento di accertamento con adesione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a. a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b. su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, ovvero qualora siano iniziati nei suoi confronti accessi, ispezioni o verifiche di carattere tributario.

Art. 45

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale

1. L'ufficio comunale, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dell'avviso di accertamento, può inviare al contribuente mediante raccomandata A/R o a mezzo PEC, un invito a comparire. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo, di aderire alla proposta formulata dall'Ufficio comunale.
2. Nell'invito a comparire il funzionario responsabile specifica quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 218/1997.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che l'Ufficio, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del comma 1, per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 46

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente, qualora riscontri nello stesso elementi valutativi che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mezzo Pec, o consegna diretta all'Ufficio Protocollo, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento notificati.
3. L'impugnazione dell'avviso ovvero la presentazione del reclamo-mediazione comporta la rinuncia all'istanza di definizione.
4. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato per la definizione dell'accertamento.

Art. 47

Effetti dell'istanza di accertamento con adesione

1. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto, produce l'effetto di sospendere, per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
2. Qualora inammissibile, l'istanza di accertamento con adesione non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

Art.48

Esame dell'istanza di accertamento con adesione ed invito a comparire

1. Il funzionario responsabile al quale sia pervenuta da parte del contribuente istanza di accertamento con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto.
2. È inammissibile l'istanza di accertamento con adesione presentata:
 - a) per la definizione di elementi che esulano dall'ambito di applicazione dell'istituto;
 - b) per la definizione di avvisi di accertamento per omessi o parziali versamenti;
 - c) oltre i termini utili per proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento.
3. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza il funzionario responsabile formula, anche telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in adesione dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo dell'appuntamento presso l'Ufficio.

Art. 49

Contraddittorio

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente o suo procuratore fornisce al funzionario le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato per l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
4. In sede di contraddittorio per la definizione dell'accertamento con adesione, il funzionario responsabile deve compiere un'attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, delle motivazioni adottate dal contribuente, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. Qualora concordemente stabilito tra le parti in relazione all'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi incontri.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dal responsabile del procedimento.

Art.50

Accertamento con adesione

1. A seguito di contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto, oltre all'indicazione degli atti presupposti (la dichiarazione del contribuente, la pretesa tributaria formalizzata ed il richiamo alla documentazione in atti) vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
 - a) gli elementi di valutazione presi in considerazione in esito al contraddittorio tenutosi;

- b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
- c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
- d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti inconseguenza della definizione.

Art. 51
Modalità di versamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito con le stesse modalità di versamento del tributo a cui si riferisce, entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di adesione.
2. A richiesta dell'interessato, è ammesso il pagamento rateale alle medesime condizioni dettagliate dall'art. 31 del presente Regolamento. Il versamento della prima rata deve essere effettuato entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di adesione.

Art. 52
Perfezionamento dell'adesione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della eventuale garanzia prevista ai sensi dell'art. 31 del presente regolamento.
2. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'Ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia. In tale circostanza verrà rilasciato al contribuente o a suo incaricato l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

Art. 53
Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento; l'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto a impugnazione e non è integabile o modificabile da parte dell'Ufficio comunale.
2. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa nei seguenti casi:
 - a) definizione riguardante accertamenti parziali;
 - b) sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 54
Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni collegate al tributo che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento notificato, rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

Art. 55
Omesso versamento delle somme dovute

1. In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima comporta l'applicazione dell'art. 33 del presente Regolamento. La riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, verrà aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
2. La riscossione coattiva di cui al comma precedente non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

Capo V – Ravvedimento operoso e compensazioni

Art. 56
Ravvedimento operoso

1. Il contribuente, in caso di tardivo o insufficiente versamento del tributo, può sanare la violazione eseguendo spontaneamente il pagamento dell'importo dovuto della sanzione in misura ridotta e degli interessi moratori, calcolati al tasso di interesse legale annuo, dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui viene effettivamente eseguito, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 e ss.mm.ii. per quanto attiene ai tributi locali.
2. La regolarizzazione tardiva mediante ravvedimento operoso si applica alle violazioni che non sono ancora state interessate da atti accertativi, diffide, ingiunzioni o da atti di riscossione coattiva, come stabilito dalla legge e dai Regolamenti di ciascuna entrata.

Art.57
Compensazioni

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta, mediante compensazione tra crediti e debiti, senza applicazione di interessi, nell'ambito di ciascuna singola entrata comunale, anche in riferimento a diversi anni di imposizione, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, e purché la stessa sia autorizzata dal funzionario responsabile dell'entrata.
2. La compensazione non è ammessa in relazione ad entrate riscosse mediante iscrizione a ruolo ex D.P.R. n. 602/1973 e per le somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quali sia pendente il giudizio a seguito di ricorso.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al funzionario responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento, apposita istanza contenente:
 - a. la volontà di adempiere all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato;
 - b. le generalità del richiedente, la residenza, il codice fiscale/partita Iva;
 - c. l'indicazione delle eccedenze a rimborso compensate, distinte per anno e le relative modalità di calcolo;
 - d. la dichiarazione di non aver chiesto il rimborso delle somme a credito ovvero l'indicazione della domanda di rimborso con cui sono state richieste.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58
Disposizioni finali ed efficacia

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2020.

Art. 59
Clausola di adeguamento

1. Le norme del presente Regolamento si adeguano automaticamente alle eventuali modifiche normative sopravvenute per effetto di legge. In tal caso, anche in assenza di formale modifica del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.